

Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

N. 00016 del **23 MAR. 2011**

Proposta n. 4910 del 11/03/2011

Oggetto:

Attuazione del decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria

Estensore

RAGGIO PIETRO

Pietro Raggio

Responsabile del Procedimento

RAGGIO PIETRO

Pietro Raggio

Il Dirigente d'Area

F. FERRI

Il Direttore Regionale

VICARIO F. FERRI

Il Direttore del Dipartimento

G. MAGRINI

Si esprime parere favorevole

Il Sub Commissario

M. MORIACCO

DECRETO DEL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

DECRETO N. 00026 DEL 23 MAR. 2011

OGGETTO: Attuazione del decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria

II PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con la quale la Presidente della Regione Lazio è stata nominata Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008 il dr. Mario Morlacco è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro";

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto Patto all'art. 5, stabilisce che le Regioni e le Province autonome, nel caso in cui si profili, sulla base dei dati relativi al II trimestre proiettati su base annua tenendo conto dei trend stagionali, uno squilibrio di bilancio del settore sanitario pari o superiore al 5%, si impegnano ad attivare misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;

VISTO il decreto commissariale n. U0113 del 31 dicembre 2010 che approva i Programmi Operativi 2011 - 2012;

VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta U0024 del 10 settembre 2008 "Attuazione punto 10 deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008 - intervento 2.3.8 Misure per il contenimento della spesa farmaceutica del Piano di rientro";

VISTO il decreto commissariale n. U0042 del 17 novembre 2008 "Adozione di misure di partecipazione da parte del cittadino alla spesa sanitaria relativa a prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSR, ai sensi dell'art. 61 c. 21 della legge n. 133 del 6.8.2008 di convers. con modif. del D.L. 25.6.2008 n. 112";

VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta U0045 del 17 novembre 2008 - Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 24 del 10 settembre 2008 "Attuazione punto 10 deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008 - intervento 2.3.8 Misure per il contenimento della spesa farmaceutica del Piano di rientro;

VISTO l'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni disciplina le condizioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

VISTO l'art. 79, comma 1-sexies della legge 133 del 6 agosto 2008, che prevede il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), rinviando a successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, l'individuazione delle modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del SSN, tramite il Sistema della Tessera Sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 53, nonché le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni;

VISTO il comma 5-bis dell'art. 50 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'art.1 comma 810 della L.n. 296/2006 che prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN;

VISTO il DPCM del 26/03/2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, che disciplina le modalità tecniche per il suddetto collegamento dei medici prescrittori del SSN;



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 marzo 2008 al cui punto 8.27, allegato 12 - Codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa -, in cui sono riportati, tra gli altri, ai numeri 38-39-40-41, i codici di esenzione correlati alla situazione economica del nucleo familiare;


PRESO ATTO del D.M. 11/12/2009 (pubblicato sulla G.U. n. 302 del 20/12/2009), emanato in attuazione del già citato art. 79 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla L. n. 133/2008, che prevede il seguente processo per il controllo delle esenzioni da reddito per le sole prestazioni specialistiche:

- il Sistema Tessera Sanitaria (sulla base delle informazioni rese disponibili ogni anno entro il 15 marzo dall'Agenzia delle Entrate, relativamente al reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 euro di cui all'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993, e dall'INPS relativamente ai titolari di pensione sociale o di assegno sociale e di pensione integrata al minimo) associa ad ogni singolo assistito, qualora vi siano le condizioni, il codice esenzione per reddito, così come definito dal D.M. 17/03/2008;
- il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori collegati in rete i codici esenzione riferiti agli assistiti che ne abbiano diritto (il reddito, in riferimento al quale è stabilito il diritto all'esenzione, si riferisce al periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione è scaduto nell'anno immediatamente precedente a quello di elaborazione delle informazioni);
- all'atto della prescrizione il medico prescrittore, su specifica richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile dal sistema TS, lo comunica all'assistito e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N" presente sulla ricetta;

l'assistito qualora ritenga che le informazioni presenti nei suddetti archivi non siano aggiornate o corrette ed intenda avvalersi, comunque, del diritto all'esenzione è tenuto a recarsi alla propria ASL di competenza dove, previa autocertificazione, può richiedere per sé e per i propri familiari a carico il certificato provvisorio di esenzione per reddito valido per l'anno in corso, da mostrare al medico prescrittore al momento della prescrizione;

PRESO ATTO del protocollo di intesa tra la Regione Lazio e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale per l'adozione di iniziative congiunte in campo prescrittivo e adempimenti ministeriale, siglato in data 28 dicembre 2010, in cui le OO.SS. dei MMG si impegnano ad inserire in ricetta, su richiesta dell'assistito, la certificazione del diritto ad esenzione per condizione reddituale, sulla base dell'elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate e reso disponibile dalle Asl e dalla Regione Lazio, sia per le ricette per prescrizione di visite specialistiche e/o esami diagnostici, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia per le ricette per prescrizione di farmaci, per le quali è prevista una compartecipazione da parte dell'assistito sulla base del Decreto commissariale U0024 del 10 settembre 2008 e s.m.i.;

ATTESO CHE ai sensi dell'art.1 comma 3 lett. c) del D.M. 11/12/2009, gli elenchi degli assistiti aventi diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche,



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

sulla base dei redditi relativi al periodo di imposta 2009 saranno disponibili per il tramite del sistema TS entro il 31/03/2011;


RITENUTO OPPORTUNO, a decorrere dal 1 aprile 2011, procedere all'attuazione delle disposizioni previste dal D.M. 11/12/2009 relativamente alla verifica delle esenzioni per reddito dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci;

RITENUTO NECESSARIO per l'aggiornamento delle informazioni relative al diritto all'esenzione nei sistemi informativi sanitari, per la distribuzione degli elenchi degli esenti ai Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, e per consentire un graduale passaggio al nuovo sistema, onde evitare disagi agli assistiti e agli operatori, stabilire un periodo transitorio di tre mesi durante il quale sarà possibile per l'assistito continuare ad usufruire dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci apponendo, sotto sua completa responsabilità, la firma nell'apposito spazio in ricetta, fermo restando il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa.

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. a decorrere dal **1 aprile 2011**, si attuano le disposizioni previste dal D.M. 11/12/2009 relativamente alla verifica delle esenzioni per reddito dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci;
2. dal **1 aprile 2011**, per i codici di esenzione per reddito **E01, E02, E03 e E04**, all'atto della prescrizione su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di farmaci, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile nelle modalità di seguito riportate, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «**N**» non esente presente sulla ricetta;
3. dal **1 aprile** di ogni anno, a partire dal 2011, la Regione Lazio, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, renderà disponibile ai Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta l'elenco dei propri assistiti esenti per reddito, nelle seguenti modalità:
 - download dall'area riservata ai medici del sito www.poslazio.it;
 - elenco cartaceo rilasciato, su richiesta dell'interessato, presso gli uffici di Gestione Medici della ASL cui esso afferisce;



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

- supporto magnetico rilasciato, su richiesta dell'interessato, presso gli uffici di Gestione Medici della ASL cui esso afferisce.

Tale elenco resta nella sola disponibilità del medico;

4. gli altri medici prescrittori, non dotati di informatizzazione per il collegamento ai sistemi della Regione Lazio, potranno rilevare le informazioni relative alla sussistenza del diritto all'esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, dalla prescrizione che ha originato l'accesso al medesimo prescrittore, ovvero, per le prestazioni in accesso diretto, dalla ricevuta di accettazione della prestazione;
5. dal **1 aprile 2011**, la Regione mette a disposizione di tutti i medici prescrittori, nell'area riservata ai medici del sito www.poslazio.it, la funzione che, mediante interrogazione del codice fiscale, consente di rilevare la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito dell'assistito, anche fuori regione, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria.
I medici prescrittori che ancora non ne disponessero, devono ritirare le credenziali per l'accesso all'area riservata del sito www.poslazio.it presso i punti di distribuzione dei ricettari SSR, cui afferiscono;
6. qualora l'assistito, non presente nell'elenco degli esenti per reddito, intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito, è tenuto a recarsi presso gli uffici esenzione dell'Azienda sanitaria locale di competenza e a richiedere l'apposito certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta l'Azienda sanitaria locale rilascia all'assistito un certificato provvisorio nominativo di esenzione, che riporta il codice di esenzione da apporre sulla ricetta del Servizio Sanitario Nazionale. L'assistito può richiedere il certificato nominativo di cui sopra per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza aventi diritto all'esenzione per reddito. L'Azienda sanitaria locale rilascia il certificato nominativo di esenzione per reddito solo a seguito di presentazione da parte dell'assistito di:
 - autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
 - autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero dello stato di disoccupazione, con l'indicazione del servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comporterà la perdita dell'esenzione prevista;
 - dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonché la consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attiverà il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa;
 - acquisizione, all'atto dell'autocertificazione, di copia di un documento di identità in corso di validità



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)


L'autocertificazione ha scadenza il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di rilascio, ovvero, per il codice di esenzione **E02**, alla data di cessazione dello stato di disoccupazione.

Il **modello di autocertificazione** è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

7. sino al **30 giugno 2011**, data di prescrizione della ricetta, sarà possibile per l'assistito, non presente nell'elenco degli esenti per reddito, continuare ad usufruire dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci apponendo, sotto sua completa responsabilità, la firma nell'apposito spazio in ricetta, fermo restando il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa;
8. i certificati nominativi di esenzione in corso di validità, eventualmente rilasciati dalle ASL a seguito di autocertificazione, **prima del 1 aprile 2011**, per i codici di esenzione **E01, E02, E03 e E04**, sono d'ufficio annullati dal **1 luglio 2011**;
9. a partire dal **1 luglio 2011**, l'assistito non dovrà apporre alcuna indicazione nella ricetta; l'annullamento della casella contrassegnata dalla lettera «**N**», *non esente*, in ogni caso prevale sulle eventuali esenzioni per reddito rilevate in ricetta, così come prevale sulle esenzioni diverse da quelle reddituali;
10. si delega alle competenti Direzioni Regionali l'adozione di atti amministrativi che regolino le modalità applicative del presente decreto;
11. si dà mandato ai Direttori Generali delle aziende sanitarie della Regione Lazio di dare massima diffusione al presente decreto presso tutti gli operatori coinvolti, che ricadano nella propria competenza amministrativa;
12. si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Modello di
autocertificazione



Renata Polverini




AUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO

Il Sottoscritto (dichiarante)

Cognome:		Nome:	
Nata/o il:		Luogo di nascita:	
Codice Fiscale del soggetto dichiarante:			
Titolo del dichiarante (genitore, coniuge, tutore, etc.):			

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/200, consapevole della responsabilità penale, per le false dichiarazioni, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi

DICHIARA CHE L'ASSISTITO (titolare esenzione)

Cognome:		Nome:	
Nata/o il:		Luogo di nascita:	
Codice Fiscale dell'assistito:			

Appartiene alla seguente categoria (**barrare la casella**):

E01 <input type="checkbox"/>	Soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.165,98 euro (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E02 <input type="checkbox"/>	Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di Disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
	Codice Fiscale del soggetto titolare della condizione di disoccupazione:

E03 <input type="checkbox"/>	Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) sociale (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
	Codice Fiscale del titolare di assegno sociale:

E04 <input type="checkbox"/>	Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
	Codice Fiscale del titolare di pensione al minimo:

E quindi ha diritto all'esenzione per motivi di reddito (L. n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)

Informativa ai sensi della Legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03): i dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto della suddetta legge. All'utente competono i diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/96, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione ed il blocco degli stessi.

La ASL attiverà il controllo della dichiarazione resa (D.M. 11/1272009 Art. 1, comma 7, lettera c)

Firma leggibile del dichiarante	Timbro della ASL
Data	Nominativo dell'operatore:

Alla Presente va allegata copia di documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale **DEL DICHIARANTE**.

Nota: Si evidenzia che è obbligatorio comunicare tempestivamente alla ASL l'eventuale perdita dei requisiti del diritto all'esenzione autocertificati e comunque non avvalersi di tale diritto.



ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE DA TICKET

- 1) La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
- genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
 - tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
 - interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela;
 - coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute, (la dichiarazione deve contenere espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento).
- 2) Per reddito complessivo fiscale ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito del nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:
- mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
 - mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3 redditi 2009, importo di cui al rigo 6;
 - mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1.
- Compongono il **nucleo familiare fiscale**, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51.
- Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale. La composizione è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3) **Familiari a carico**: sono considerati a carico i familiari che nell'anno precedente hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del **reddito complessivo, per un ammontare non superiore a Euro 2.840,51** (al lordo degli oneri deducibili), computando sia le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, sia la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 - i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
 - e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):
- | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato | e. i generi e le nuore; |
| b. i discendenti dei figli | f. il suocero e la suocera; |
| c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali | g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. |
| d. i genitori adottivi | |
- 4) **Pensione al minimo**: è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". L'importo della pensione spettante viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. L'importo mensile della pensione al minimo, che per l'anno precedente è pari a Euro 458,20 (Euro 5.956,60 annuo), varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge.
- A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale – in favore di persone disagiate – per garantire un importo di pensione fino a Euro 594,64 al mese per tredici mensilità. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
- 5) **Titolari di "pensione o assegno sociale"**: per l'anno precedente l'importo massimo della pensione sociale e dell'assegno sociale erogato dall'INPS è pari, rispettivamente, ad Euro 337,11 mensili (Euro 4.382,43 annuo) ed Euro 409,05 mensili (Euro 5.317,65 annuo). L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
- 6) **Soggetti disoccupati**: sono i soggetti **iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego** (ex Uffici di Collocamento) all'atto della fruizione delle prestazioni. Per mantenere lo stato di disoccupazione nel corso del tempo è necessario che l'interessato, che non ha avuto alcuna occupazione nel corso dell'anno solare, si presenti almeno una volta all'anno presso il Centro per l'Impiego competente per confermare la propria disponibilità al lavoro. In caso di non presentazione i soggetti perdono lo stato di disoccupazione.
- Mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti **iscritti presso il Centro per l'Impiego**:
- che pur svolgendo un'attività lavorativa non superino il reddito lordo di Euro 8.000,00 per lavoro dipendente o a progetto e di Euro 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale nel corso dell'anno solare. E' però necessario presentarsi al Centro per l'Impiego competente per rilasciare le dichiarazioni previste, altrimenti si perde lo stato di disoccupazione
 - impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale e provinciale ovvero in attività formative previste nell'ambito dei relativi progetti: anche in tal caso i soggetti devono comunque presentarsi presso i Centri per l'Impiego per le necessarie dichiarazioni
 - che percepiscono l'indennità di mobilità in quanto iscritti nelle relative liste.
- I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono godere dell'esenzione dal ticket.
- L'esenzione opera se oltre allo status di disoccupato il soggetto appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata non superiore a Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, è tenuta a controllare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria.

Validità: Le dichiarazioni di esenzione contraddistinte dai **codici E01, E02, E03, E04** degli iscritti all'anagrafe degli assistibili Regione (o Provincia Autonoma), **HANNO VALIDITÀ DAL 31/3/2011 FINO 31 MARZO 2012**

PERDONO IMMEDIATA VALIDITÀ IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI IN ESSA DICHIARATE NON SUSSISTANO PIÙ (ad esempio: cessazione di vigenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, ecc.).

IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE, ALL'ADDETTO ALLO SPORTELLINO IN OCCASIONE DELLA FRUIZIONE DI ULTERIORI PRESTAZIONI.